



Foto Coraggio

L'INDEBITO UTILIZZO DEGLI AUTOCARRI E LE CONSEGUENZE TRIBUTARIE

Deducibilità e detraibilità dei veicoli impiegati nell'attività lavorativa

Ai sensi dell'art. 164 del TUIR – D.P.R. 22.12.1986 n.917, le spese e gli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, sono deducibili e detraibili⁽¹⁾ secondo il sottostante schema:

DAL 1° GENNAIO 2013 (ART.164 T.U.I.R.)	DEDUCIBILITA' DALLE IMPOSTE DIRETTE	DETRAIBILITA' IVA
Per tutte le categorie di cui sotto (tranne agenti o rapp.ti di commercio), se dimostrato l'uso esclusivo aziendale e se il calcolo sull'equiparazione ad autovetture è inferiore o uguale a 180 ⁽²⁾ si ha piena deducibilità II.DD. e piena detraibilità IVA.		
Esercente arte o professione (per non più di un veicolo o di un veicolo per ciascun socio associato nel caso di attività svolta in forma associata)		
ACQUISTO, LEASING, NOLEGGIO	20%*	40%
AZIENDE uso non esclusivamente strumentale all'attività di impresa		
ACQUISTO, LEASING, NOLEGGIO	20%*	40%
AZIENDE uso esclusivamente strumentale all'attività di impresa o adibiti a servizio pubblico		
ACQUISTO, LEASING, NOLEGGIO	100%	100%
AGENTE o RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO		
ACQUISTO, LEASING, NOLEGGIO	80%**	100%
LIMITI DI DEDUCIBILITA' DELLE IMPOSTE DIRETTE per i veicoli (nessun limite per i servizi)	LIMITI IMPOSTE DIRETTE relative ai veicoli (nessun limite per i servizi) * Acquisto: fino a 18.075,99 €; LEASING. Ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 18.075,99 € con ragguglio annuo; NOLEGGIO: costi canone noleggio fino a 3.615,20 con ragguglio annuo; **Acquisto: fino a 18.075,99 €; LEASING. Ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 18.075,99 € con ragguglio annuo; NOLEGGIO: costi canone noleggio fino a 3.615,20 con ragguglio annuo	

Come si nota la percentuale di costi che si può dedurre dal reddito è ormai molto bassa, in considerazione dell'uso promiscuo (fiscalmente per uso promiscuo si intende lavorativo-privato) che si può fare del veicolo. Il concetto di base è che risulta particolarmente difficile poter ripartire esattamente quanto un veicolo sia utilizzato nell'ambito dell'attività lavorativa e quanto per le attività private, pertanto con fini antielusivi si è agito riducendo la quota da portare in detrazione fino all'attuale livello, molto basso, di cui sopra⁽³⁾.

I "FALSI AUTOCARRI"

Ai sensi dell'art. 164 del T.U.I.R., le spese e gli altri componenti negativi sono integralmente deducibili se relativi ai veicoli

utilizzati come beni esclusivamente strumentali nell'attività propria dell'impresa, ovvero senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata, ad esempio le autovetture per le imprese di noleggio o scuola guida (circ. Agenzia Entrate 19.1.2007) ed escludendo, sempre ad esempio i veicoli utilizzati da una impresa commerciale, o da un professionista, per visitare i propri clienti. Altro caso è quello dei veicoli impiegati per il trasporto di cose, e del personale deputato al carico e allo scarico della merce (autocarri). Taluno però (parliamo di soggetti con partita IVA, in quanto per i privati ormai non risulta più conveniente), per sfruttare la piena deducibilità (II.DD.) e detraibilità (IVA), usa immatricolare come autocarri normalissime autovetture, che impiega normalmente per usi personali, nella fattispecie il trasporto di persone a titolo di amicizia.

Il problema del controllo si presenta pertanto per l'operatore non sulle autovetture per uso "fiscalmente" misto (privato/personale) cui la normativa ha già provveduto con i limiti di deducibilità, ma per le vetture immatricolate di comodo in categoria "autocarro" con la finalità di fruire di una completa detrazione II.DD. e completa detrazione IVA, per giunta senza i limiti ⁽⁴⁾ visti in tabella.

Proprio a tale scopo l'art.35 co.11 del D.L. 223/2006, ha previsto una disposizione antielusiva, approvata con il Prov. Direttore Agenzia delle Entrate 6.12.2006, il quale individua i veicoli che a prescindere dalla categoria di omologazione sono da considerarsi, ai fini fiscali, "autovetture" come da art.54, co 1, lett. A del C.d.S., ovvero in buona sostanza soggetti ai limiti di deducibilità e detraibilità visti sopra in tabella. I veicoli immatricolati N1 (autocarri) sono fiscalmente da considerare autovetture (ai fini del trattamento fiscale) se hanno: codice carrozzeria F0, almeno 4 posti e rapporto tra potenza del motore in kw e portata del veicolo (differenza tra massa complessiva e tara) in tonnellate, uguale o superiore a 180;

L'ART. 82 C.d.S. E L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ART. 36 D.P.R. 600/1973

Parecchi dubbi sono sorti dopo l'emanazione del provvedimento sopra citato, la cui finalità è però antielusiva e riguarda prettamente l'ambito fiscale. La portata dell'art. 82 C.d.S sembra ancora integra, in assenza di una sua specifica modifica e di indicazioni del Ministero dei Trasporti. Pertanto, in linea con la dottrina indicata su questa testata⁽⁵⁾, il

trasporto di persone per fini privati con un veicolo immatricolato autocarro, in assenza di specifica autorizzazione, comporta ancora la violazione dell'art. 82 C.d.S. e la relativa sanzione di cui al comma 8 e del ritiro della carta di circolazione da 1 a 6 mesi, a meno che non si fornisca prova⁽⁶⁾ che il passeggero era presente per le finalità previste dall'art. 54 co 1 lett. d.

LA VIOLAZIONE TRIBUTARIA

Ma oltre ad essere sanzionati ex art. 82 C.d.S., i comportamenti fraudolenti sopra descritti andrebbero attenzionati anche sotto il profilo fiscale. Nel momento in cui un veicolo è stato portato in totale deduzione ai fini Imposte Dirette e piena detrazione IVA, non può essere utilizzato per scopi diversi dall'attività lavorativa⁽⁷⁾, altrimenti le minori Imposte Dirette e la minore Iva versata costituiscono una evasione, pertanto si applicherebbe la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta (più il versamento dell'imposta dovuta) in base a quanto previsto dal D.Lgs 18 novembre 1997, n. 471, agli articoli 1 co 2 per quanto riguarda le imposte dirette e art. 5 co 4 con riferimento all'IVA. Ma basterebbe un solo episodio a disconoscere la qualificazione del mezzo quale esclusivamente impiegato per l'attività d'impresa? Se ne può discutere, ma sicuramente anche un singolo episodio potrebbe costituire validissimo elemento a base di un controllo sostanziale ancorché parziale, con specifico riferimento all'inerenza dei costi dell'impresa. Per quanto sopra descritto a seguito di controllo su strada, ove venga elevato verbale ai sensi dell'art. 82, ne andrebbe data comunicazione al Comando territorialmente competente della Guardia di Finanza, come previsto dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973⁽⁸⁾. Per completezza, la comunicazione andrebbe fatta, anche nel caso di mancata contestazione dell'art. 82, allorché il soggetto fermato, seppur da solo, appaia palesemente non utilizzare il mezzo per fini lavorativi.

VARIE

Ricapitolando, un privato non ha più convenienza ad immatricolare un mezzo come autocarro mentre un soggetto con partita IVA ha un notevole interesse nel farlo. Il controllo su strada oltre a sfociare in una sanzione ex art. 82 può dare validi elementi per valutare l'opportunità di un controllo fiscale.

***Tenente Guardia di Finanza**

Note

1 Data A la base imponibile, B l'aliquota e C l'imposta lorda, la deduzione diminuisce la base imponibile di pari importo mentre la detrazione incide l'imposta lorda. Per fare un esempio se il mio reddito è 200 e la mia aliquota 10%, l'imposta lorda sarà 20. Se ho una deduzione di 10 vuol dire che la mia base imponibile sarà 200-10=190 e quindi l'imposta lorda sarà 190*10%=19. Se invece ho una detrazione di 10 si parte dall'imposta lorda di 20 e si sottrae l'intero importo della detrazione, quindi avremo 20-10= 10 (imposta netta, quella che si paga). Su una base imponibile di 200 una deduzione di 10 mi farà risparmiare 1, una detrazione di 10 mi farà risparmiare 10.

2 Per il calcolo vedi paragrafo 2.

3 La percentuale del 20% è stata ampiamente criticata in quanto troppo restrittiva, ipotizzando ad esempio che un professionista utilizzi il mezzo 5 giorni per lavoro e 2 per svago. Di contro vi è da considerare che la finalità della deducibilità del mezzo non è mai stata quella di coprire le spese del tragitto "casa-lavoro" quanto piuttosto le percorrenze relative esclusivamente all'espletamento dell'attività lavorativa. Ideale sarebbe poter quantificare esattamente la ripartizione attività privata/lavorativa, ma ciò risulta particolarmente laborioso.

4 Vedi tabella, ultima alinea. Se acquisto un veicolo da 30.000 + IVA potrò dedurre la percentuale prevista su un massimo di 18.075,99. Ad es. un professionista deduce il 20% di 18.075,99 secondo la sua aliquota IRPEF e il 40% dell'IVA. Se l'auto è immatricolata autocarro e se ne dichiara l'uso esclusivo nell'attività d'impresa non ci sono limiti.

5 Per completezza si ricorda il parere contrario in merito della U.M.C. di Bologna secondo la quale l'art. 82 è da intendersi già modificato nella sua applicazione.

6 La sentenza 10853 del 08.05.2013 Sez. Sesta Civile Corte di Cassazione ha chiarito che spetta al conducente fornire prova della giustificata presenza del passeggero, non essendo sufficiente che lo stesso faccia parte dell'impresa familiare cui è intestato il mezzo.

7 Intesa in senso stretto.

8 "I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli."